Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 78

Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi

Indice

. DDL S. 78 - XIX Leg	1
1.1. Dati generali	
1.2. Testi	
1.2.1. Testo DDL 78	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (pom.) del 16/05/2023	11

1. DDL S. 78 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 78

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 78

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, BAZOLI, FINA, SCALFAROTTO, Barbara FLORIDIA, ALFIERI, Enrico BORGHI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, D'ELIA, FURLAN, CAMUSSO, MARTELLA, GIORGIS, BASSO, LOSACCO, MAGNI, Aurora FLORIDIA, GIACOBBE, PATTON e ZAMBITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi

Onorevoli Senatori. - La cronaca, purtroppo, ci riporta sempre, brutalmente, a una consapevolezza già da tempo radicata: servono regole stringenti per evitare una diffusione incontrollata delle armi nel nostro Paese; le tragedie a cui siamo costretti ad assistere testimoniano di come troppo spesso le armi si trovino in mani « sbagliate » o che, magari, sono diventate « sbagliate » nel corso del tempo. Negli anni si è cercato di trasmettere e di legittimare l'implicito messaggio imperniato sulla « difesa fai da te », quasi incentivando i cittadini a farsi giustizia da sé, acquistando e utilizzando armi sulla base dell'esperienza di altri Paesi nei quali la diffusione delle armi ha rappresentato, oltre che un mercato, anche distorsioni dello stesso e un intreccio di affari con la politica.

Pensiamo innanzitutto alla situazione negli Stati Uniti d'America. Gli omicidi, le stragi nelle scuole e i fatti di sangue sono aumentati in maniera esponenziale e sta crescendo nell'opinione pubblica e nella stessa nuova amministrazione americana l'impegno per limitare la diffusione delle armi da fuoco. Nel nostro Paese le armi « legittimamente detenute » sono anche gli strumenti più comuni con i quali sono commessi i femminicidi e i delitti relazionali, come riportato anche da un documento sugli omicidi volontari predisposto dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, riguardante il quadriennio 2017-2020, con particolare riferimento a quelli riconducibili alla violenza di genere. Nel documento elaborato dal Servizio analisi criminale si evidenzia come vi sia stata una costante diminuzione degli omicidi volontari. Approfondendo l'analisi, però, si osserva un aumento delle vittime di sesso femminile e di quelle uccise in ambito familiareaffettivo. A febbraio, maggio, ottobre e novembre 2020, il 100 per cento delle donne vittime di omicidio sono state uccise in ambito familiare-affettivo e, anche se manca una rilevazione ufficiale, è certo che moltissimi di questi delitti sono stati compiuti con armi legalmente detenute. Anche il numero di suicidi legati al possesso « regolare » di armi è in deciso aumento. È necessario, dunque, rendere più stringenti i controlli per il rilascio della licenza di porto d'armi in favore dei privati e per rendere effettive e permanenti le verifiche sull'integrità psico-fisica e comportamentale di chi è in possesso di armi. È necessario, poi, verificare che ogni arma sia regolarmente denunciata da chi è a conoscenza della sua esistenza in casa e non solo, nonché potenziarne il sistema di tracciamento e di controllo. Non può essere infatti sufficiente, ad esempio, avere « ereditato » un'arma da un parente che la deteneva in modo regolare per motivi di lavoro o per altri motivi. La tracciabilità delle armi in Italia è disciplinata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, ed è garantita attraverso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in relazione al quale - come evidenziato dall'allora Ministra dell'interno Lamorgese - è prevista l'adozione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018, di un

regolamento volto a disciplinare il sistema informatico per la messa in rete di questi dati, al fine di supportare le Forze dell'ordine e le autorità competenti nelle operazioni di tracciamento degli armamenti. Con il presente disegno di legge, che non riguarda la detenzione e l'uso di armi per finalità venatorie o sportive, si prevede, dunque, che alla richiesta per il porto d'armi e per il suo rinnovo debba essere allegato un apposito certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato da una commissione medica; nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è revocata. Il testo de quo stabilisce, inoltre, una serie di forme di monitoraggio e di controllo sulla vendita e sulla detenzione delle armi: si rafforza l'obbligo di comunicazione delle compravendite di armi all'ufficio di pubblica sicurezza prevedendone l'esecuzione contestuale e non mensile, com'è invece attualmente disposto. Si prevede, inoltre, una tempestiva ed efficace comunicazione della vendita e della detenzione delle armi ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all'altra parte dell'unione civile, anche cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva, anche se cessata, e, proprio per garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, di attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, l'effettiva tracciabilità delle armi presenti nel territorio e permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, si prevede che il Ministro dell'interno adotti, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di porto d'armi)

- 1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , rilasciato ai sensi dell'articolo 1-*bis* »;
- b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
- « Art. 1-bis. 1. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, dell'articolo 1, della presente legge, l'accertamento dei requisiti psichici previsti dagli articoli 1, numero 5), e 2, numero 5), del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.
- 2. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, il certificato di cui al comma 1 dell'articolo 1 non può essere rilasciato. Il mancato rilascio è immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in base alla residenza dell'interessato, che rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi e che, ove già rilasciata, ne dispone la revoca ».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)

- 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 35:
- 1) al comma 4, la parola: « mensilmente » è sostituita dalle seguenti: « contestualmente alla vendita o all'acquisto »;
- 2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

- « 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata dal collegio medico costituito presso l'azienda sanitaria locale competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89 »;
- *3)* al comma 10, dopo le parole: « compreso il convivente *more uxorio* » sono inserite le seguenti: « , all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva »;
- b) all'articolo 42, secondo comma, dopo le parole: « compreso il convivente *more uxorio* » sono inserite le seguenti: « , all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di tracciabilità delle armi)

1. Al fine di garantire, anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, la tracciabilità delle armi presenti nel territorio e di permettere un sempre più efficiente scambio di dati tra i soggetti, le istituzioni e le amministrazioni coinvolti, il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati nell'ambito del sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 104 del 2018.

Art. 4.

(Ambito di applicazione)

- 1. Fatte salve le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 3), sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le seguenti categorie, alle quali continua ad applicarsi la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge:
- a) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) i titolari di licenza per uso sportivo iscritti a una delle federazioni o a una delle associazioni con esse convenzionate che svolgono attività sportiva con l'utilizzo delle armi;
- c) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
- d) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- e) le persone che per la loro attività professionale, disciplinata dalla normativa vigente, hanno diritto ad andare armate, limitatamente al numero e alle specie delle armi loro consentite.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1 Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 65 (pom.) del 16/05/2023

collegamento al documento su www.senato.it

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

65^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il <u>PRESIDENTE</u> rende noto che, all'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, si è convenuto di avviare le audizioni sui disegni di legge nn. 615 e 273 in materia di autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario a partire da martedì 23 maggio, iniziando con i soggetti istituzionali; nella giornata di giovedì 25 maggio potrebbero essere audite le parti sociali, per poi proseguire, nella settimana successiva, con i docenti universitari e gli esperti. Altresì, nella settimana in corso, sarà calendarizzato l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 78, a prima firma del senatore Verini, in materia di detenzione di armi da fuoco e rilascio del porto d'armi.

Infine, il senatore Cataldi è stato designato per partecipare all'incontro interparlamentare organizzato a Stoccolma dalla presidenza svedese dell'Unione europea, i prossimi 18 e 19 giugno, incentrato sul ruolo dei Parlamenti nella difesa della democrazia e dello stato di diritto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Discussione e rinvio)

Il relatore <u>CATALDI</u> (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Croatti, che mira a riconoscere l'8 dicembre di ogni anno come Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza, specialmente al fine - dichiarato all'articolo 1 - di commemorare le sei vittime decedute in occasione della tragedia di Corinaldo, avvenuta in data 8 dicembre 2018 in provincia di Ancona, sensibilizzando i cittadini sul tema. Precisa che tale giornata non determinerebbe gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, che stabilisce quali giorni siano considerati festivi a livello nazionale e locale. L'articolo 2 conferisce allo Stato, alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, anche in coordinamento con le associazioni interessate, la facoltà di organizzare iniziative rivolte ai giovani. In particolare, le istituzioni pubbliche, nonché le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate a promuovere la diffusione nelle comunità scolastiche dell'importanza che, anche nei momenti di divertimento, sia sempre garantita la salvaguardia della legalità pubblica e dell'incolumità delle persone.

Per le medesime finalità, l'articolo 3 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riservi, nel corso della Giornata, appositi spazi della programmazione nazionale e regionale a tali tematiche.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore <u>CROATTI</u> (*M5S*) ringrazia per l'attenzione rivolta al disegno di legge, presentato a seguito della tragedia di Corinaldo su impulso dei ragazzi presenti nella discoteca quella notte e dei loro genitori. L'obiettivo è soprattutto rendere consapevoli i minorenni dei diritti che hanno quando si ritrovano nei locali di intrattenimento.

Segnala che la Regione Marche ha già istituito la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, per cui ora si intende promuovere un'analoga iniziativa anche a livello nazionale.

Il senatore <u>GIORGIS</u> (*PD-IDP*) ritiene che la proposta sia indubbiamente meritevole di ascolto e riconoscimento, tanto più che recepisce una richiesta dei cittadini e ha finalità di prevenzione rispetto al rischio che simili tragedie si ripetano.

Tuttavia, sarebbe opportuno valutare se una simile proposta sia sufficiente per un'azione efficace anche nel medio periodo o se non vi sia invece il rischio di una soddisfazione solo simbolica per l'istituzione della Giornata nazionale.

Il <u>PRESIDENTE</u>, nel ritenere che il provvedimento sia meritevole di una sollecita approvazione, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 16 di martedì 23 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(501) CALENDA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 maggio.

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di mercoledì 10 maggio, sono stati presentati 2 emendamenti, riferiti al disegno di legge n. <u>622</u> adottato come testo base, pubblicati in allegato.

Il senatore <u>LISEI</u> (*FdI*), alla luce delle novità giudiziarie sul caso Orlandi, ritiene opportuno svolgere alcune audizioni per ulteriori chiarimenti.

Il senatore <u>PARRINI</u> (*PD-IDP*), nel confermare l'auspicio di una rapida approvazione del disegno di legge licenziato in prima lettura, esprime sconcerto per la richiesta del senatore Lisei, che considera peraltro irrituale, dal momento che le audizioni solitamente sono svolte prima della presentazione degli emendamenti.

Ravvisa inoltre il rischio di un intento dilatorio su un testo che, invece, nell'altro ramo del Parlamento ha registrato un consenso unanime. Sarebbe preferibile un confronto franco e trasparente sulle reali motivazioni per cui il Gruppo FdI abbia eventualmente cambiato opinione in merito alla scelta di istituire una Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, piuttosto che ricorrere strumentalmente ad audizioni che dovrebbero essere svolte proprio dalla nuova Commissione di inchiesta.

La senatrice MAIORINO (M5S) ricorda che l'approvazione del disegno di legge n. 622 da parte della Camera dei deputati è stata accolta con favore dall'opinione pubblica, su cui la scomparsa delle due giovani ragazze ha avuto un forte impatto emotivo. Sarebbe pertanto incomprensibile ora bloccare l' *iter* del provvedimento, peraltro con l'anomala richiesta di svolgere le audizioni che sarebbero di competenza della istituenda Commissione d'inchiesta. Auspica pertanto una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Il relatore DE PRIAMO (FdI) assicura che non vi è alcuna intenzione di ritardare sine die

l'approvazione del provvedimento, considerata l'attesa e l'esigenza di verità dell'opinione pubblica sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Sottolinea che il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato solo due emendamenti, volti a ridurre la durata della Commissione d'inchiesta, per individuare un punto di mediazione con il disegno di legge n. <u>501</u>, che ne limita la durata a 12 mesi. Ciò dimostra che non vi sono intenti dilatori, tanto più che lo svolgimento di qualche audizione non comporterebbe un lungo rinvio.

Il senatore <u>PARRINI</u> (*PD-IDP*) chiede quali soggetti si pensa di audire.

Il senatore <u>LISEI</u> (*FdI*) sottolinea che, rispetto al testo approvato, non si può non tener conto delle novità di cui si è avuta notizia nelle ultime ore, in particolare sulla riapertura del fascicolo da parte della procura di Roma e sulla decisione della Santa Sede di collaborare inviando gli atti richiesti. Ritiene pertanto necessario riflettere su questi fatti nuovi, ipotizzando l'audizione dei magistrati che seguono l'indagine, oppure dei legali della famiglia.

Il <u>PRESIDENTE</u>, pur rilevando che la richiesta di svolgere audizioni in questa fase della discussione è inconsueta, considerate le argomentazioni svolte dal senatore Lisei, ritiene che si potrebbe svolgere un numero limitato di audizioni nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore <u>PARRINI</u> (*PD-IDP*), preso atto delle rassicurazioni del relatore circa la volontà della maggioranza di portare a termine l'*iter* del disegno di legge, raccomanda particolare cautela nella scelta dei soggetti da audire: trattandosi di una inchiesta giudiziaria in corso, non è tuttavia possibile convocare in audizione i magistrati che si occupano dell'indagine. Inoltre, considerato che proprio la mobilitazione dell'opinione pubblica e la discussione parlamentare sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta hanno favorito la scelta della Città del Vaticano di collaborare con la procura di Roma, invita a fare attenzione a non dare segnali in controtendenza.

Il senatore <u>LISEI</u> (*FdI*), nel precisare che saranno evitate sovrapposizioni o invasioni di sfere di competenza, nel rispetto del principio della divisione dei poteri, ribadisce la necessità di una ulteriore riflessione, alla luce delle novità emerse negli ultimi due giorni su un caso giudiziario che da quarant'anni non trova soluzione.

La senatrice <u>VALENTE</u> (*PD-IDP*) ritiene anomalo anticipare audizioni che saranno svolte appunto dalla Commissione d'inchiesta, la quale peraltro ha poteri d'indagine più incisivi e diversi da quelli delle Commissioni di merito. Elementi informativi acquisiti nel corso di eventuali audizioni non potrebbero modificare la scelta, che è solo politica e di competenza del Parlamento, di istituire una Commissione d'inchiesta.

Il <u>PRESIDENTE</u>, alla luce delle considerazioni svolte, propone di rinviare la valutazione sullo svolgimento di audizioni ad una seduta successiva.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice <u>SPELGATTI</u> (*LSP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato), di cui dà conto alla Commissione.

Il senatore <u>GIORGIS</u> (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Partito democratico, sia per i contenuti del provvedimento, sia per il ricorso improprio alla decretazione di urgenza in una materia, cioè la riforma del mercato del lavoro, che richiede necessariamente un intervento strutturale e organico. La senatrice <u>MAIORINO</u> (*M5S*), dichiara il voto contrario del Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice. *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il <u>PRESIDENTE</u> avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 17 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni che trovano fondamento nel perseguimento delle seguenti finalità:

- *a)* introduzione di nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli (disposizioni del Capo I);
- b) rafforzamento dell'azione del Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (disposizioni del Capo II);
- c) rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, nonché per attuare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, contrastando altresì il lavoro sommerso e il caporalato (disposizioni del Capo I e del Capo II);
- d) introduzione di misure di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica (disposizioni del Capo III e del Capo IV);
- relativamente al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, ferma restando la specificità dei singoli articoli, le disposizioni del Capo I e del Capo III appaiono tendenzialmente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale (art. 117, comma secondo, lett. *o*), Cost.); quelle del Capo II alla competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro; quelle del Capo IV alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (art. 117, comma secondo, lett. *e*), Cost.),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), con riferimento ai requisiti di residenza in Italia di cui ai numeri 2) e 3), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare le due condizioni, specificando eventualmente che il requisito richiesto al numero 3) si riferisce all'intera durata dell'erogazione del beneficio. Si valuti, altresì, l'opportunità di chiarire se il periodo temporale minimo di residenza in Italia sia da intendersi anche per i componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente e se i previsti requisiti si applichino anche ai cittadini italiani;
- all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili del beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
- all'articolo 4:
- a) al comma 1, si invita a indicare un termine per l'espletamento della verifica ivi prevista da parte dell'INPS, nonché un termine entro il quale il richiedente venga informato degli esiti della medesima; b) al comma 5, si invita a indicare un termine per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, nonché un termine entro il quale i componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;
- agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 7, con riguardo ai progetti utili alla collettività, si valuti l'opportunità di prevedere una loro disciplina, in considerazione dell'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, che attualmente disciplina i suddetti progetti in relazione al Reddito di cittadinanza;
- agli articoli 6, comma 10, 7, comma 4, 10, comma 6, e 11, comma 5, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;
- all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) si intendano riferiti a entrambe le tipologie di rapporto di lavoro indicate alle lettere *a*) e *d*) (a tempo indeterminato e determinato);
- all'articolo 11, comma 5, si rappresenta l'opportunità di prevedere, nella composizione

dell'Osservatorio sulle povertà, il coinvolgimento di rappresentanti delle autonomie territoriali; - all'articolo 36, con riferimento alla deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, si valuti l'opportunità di indicare la decorrenza della durata massima di tre mesi della deroga, eventualmente specificando che quest'ultima decorra dal momento della stipula degli accordi sindacali ivi menzionati.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. <u>622</u>, <u>501</u>

Art. 1

1.1

Della Porta

Al comma 1, sostituire le parole: «per la durata della XIX legislatura,», con le seguenti: «per la durata di due anni,».

1.2

Della Porta

Al comma 1, sostituire le parole: «per la durata della XIX legislatura,», con le seguenti: «per la durata di tre anni,».

